



COMUNE DI SANT'ARPINO

PROVINCIA DI CASERTA

Ordinanza N.

56

Data di registrazione

14/10/2025

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO DEGLI SPAZI
CIMITERIALI**

TENUTO CONTO CHE

nel territorio comunale si accerta:

- la presenza nel recinto cimiteriale di spazi verdi in uso a privati che versano in cattive condizioni di manutenzione tali da arrecare offesa al decoro dello stesso luogo sacro e costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di specie vegetali allergizzanti o che favoriscono la diffusione di insetti molesti e per i quali si rendono necessari interventi di manutenzione e pulizia data la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami;

CONSIDERATO CHE

i contesti di incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del luogo sacro, possono dare origine alle seguenti situazioni di pericolo e disagio:

- facilitare la propagazione di vegetazione infestante;
- favorire la proliferazione di insetti pericolosi nocivi e per la salute pubblica;
- costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza dei percorsi pedonali interni di uso pubblico;
- favorire l'accumulo di rifiuti;
- costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità in relazione al possibile innesco e propagazione di incendi, in particolare nel periodo estivo;

TENUTO CONTO CHE

tali situazioni, soprattutto quando si verificano in particolari luoghi, oltre che produrre un danno all'immagine del territorio ed ambientale dei luoghi, costituiscono motivo di pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini;

RITENUTO

indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno per l'igiene pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

RAVVISATA LA NECESSITÀ

di salvaguardare il decoro del luogo sacro, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed animali;

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei cittadini;

RILEVATO CHE

si è provveduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini nonché per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano;

VISTI, ALTRESÌ, I SEGUENTI TESTI NORMATIVI:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000, ed in particolar modo l'art. 50 comma 5 il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana";
- la L. n. 698 del 1981;
- la L.n. 353 del 2000 recande norme sugli incendi boschivi;
- T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934 e s. m. i.;
- il D.Lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii. – Codice della Strada;

ORDINA

ai proprietari, possessori o qualunque titolo detentori ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità:

- di spazi verdi privati del recinto cimiteriale, di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce radicate, sterpaglie e rovi laddove presenti, allo scopo di prevenire il possibile configurarsi di habitat per insetti e animali nocivi e pericolosi quant'altro possa costituire pericolo;

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pulizia e la manutenzione dei luoghi.

DISPONE

- considerando l'approssimarsi della ricorrenza dei defunti, che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 31/12/2025;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente
- sezione Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente
- Informazioni Ambientali;
- di provvedere ad idonea pubblicizzazione della stessa;

AVVERTE

- che il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di adozione.

Al fine di consentire il necessario adeguamento alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservanza avrà decorrenza dal 15° giorno successivo all'adozione;

- che ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, precisando che trovano applicazione i criteri ed i principi della L. 689/1981 ed in particolare le disposizioni dell'art. 16 della stessa legge in materia di pagamento in misura ridotta;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle specifiche competenze, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

DISPONE

altresì la trasmissione del presente atto ai soggetti di seguito indicati per l'adozione degli atti di competenza:

- Comando dei Carabinieri;
- Polizia Locale;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord;
- VV.FF. di Caserta;
- Ufficio Ambiente.

Sindaco
DI MATTIA ERNESTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.